



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ olo Generale, avente ad
oggetto: responsabilità professionale
e vertente

TRA

_____ rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di
costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti Pasqualina Spignese e Paola Giglio ed
elettivamente domiciliata come in atti;


ATTRICE

E

_____ e, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli
Avv. _____ ed elettivamente domiciliato come
in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio A _____ sulla base delle argomentazioni in atti, adiva il Tribunale di Nola perché accertasse la responsabilità professionale (_____), per l'effetto, lo condannasse al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei trattamenti sanitari asseritamente inadeguati praticati dal convenuto e, più specificamente, € 24.550,00 per le cure necessarie ai fini del recupero della corretta occlusione e del risanamento muscolare, € 9.500,00 quale rimborso di quanto corrisposto all'odontoiatra come corrispettivo per le terapie contestate, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito, con vittoria di spese, con attribuzione alla difesa antistataria.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio _____ contestando a sua volta sulla base delle argomentazioni in atti, la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Rigettata da questo Tribunale in diversa composizione l'istanza attorea di autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice del convenuto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., espletati l'interrogatorio formale di _____ la prova testimoniale richiesta da parte attrice, depositata la disposta C.T.U. medica, la causa all'udienza del 24.05.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò posto, la domanda attorea merita di essere accolta per quanto di ragione, essendo fondata nei termini di seguito precisati.

Va premesso che la responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Dunque, con particolare riguardo alla ripartizione degli oneri probatori a carico delle parti, la Corte di Cassazione ha affermato: *"In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/01/2008), *"con la conseguenza che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà"* (Cass. Sez. III, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006).

Pertanto, in tema di responsabilità professionale medica, sussistendo un rapporto contrattuale, quand'anche fondato sul solo contatto sociale, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, a prescindere, oltre che dalla gravità, anche dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, ovvero che la colpa non sia

qualificabile in termini di gravità e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

I giudici di legittimità hanno precisato, inoltre, che la diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia bensì quella del debitore qualificato, ai sensi dell'articolo 1176, comma 2 c.c. (Cass. sez. III, Sentenza n. 2334 del 01/02/2011).

Dunque, *"il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno"* (Cass. sez. III, sentenza n. 15993 del 21/07/2011; Cass., ordinanza n. 10592 del 22/04/2021).

Qualora la responsabilità medica abbia natura contrattuale (come indubbiamente avviene con riferimento al medico convenuto in questo giudizio) la prova del nesso causale tra il danno lamentato ed il fatto del debitore che grava sul paziente danneggiato deve essere fornita tenendo conto del fatto che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".

Quindi, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il nesso causale fra il comportamento del medico ed il pregiudizio subito dal paziente è configurabile quando, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno, mentre nel processo penale vige la regola della prova

"oltre il ragionevole dubbio" (v. Cass. 11.5.2009 n. 10741; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619; Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).

Resta fermo, peraltro, il fatto che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleare ed indicare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. III sez. sentenza n. 9471 del 19 Maggio 2004).

Ora, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, osserva il Tribunale che nel presente giudizio l'attrice ha dato piena prova, producendo la documentazione medica in atti, del contatto sociale – peraltro, incontestato – intercorso tra l'attrice medesima ed il convenuto in virtù del quale Amato Maria Luisa ha agito nei confronti di Delle Donne Daniele.

La prova testimoniale espletata ha confermato quanto dedotto in atti da parte attrice, suffragando l'esecuzione del rapporto medico e l'insorgenza di consequenziali disagi.

La consulenza tecnica medica espletata dai consulenti tecnici d'ufficio.

duce il Tribunale a ritenere sussistente la prova del nesso di causalità materiale nei termini di cui si è finora detto, mentre il convenuto non ha adempiuto all'onere della prova che su di lui incombeva.

L'approfondita indagine tecnica svolta dai consulenti nominati

ino ha evidenziato che erano presenti processi cariogeni e granulomi apicali di alcuni elementi dentari, alcuni dei quali utilizzati come pilastri per la riabilitazione protesica, che non venivano correttamente trattati e la cui evoluzione avrebbe compromesso la stabilità dell'intera struttura protesica (si veda pagina 9 della relazione tecnica).

I consulenti hanno altresì evidenziato che non è stata valutata correttamente l'occlusione, circostanza, questa, che ha acuito la già precaria funzione degli elementi sopra descritti e che, durante l'iter clinico, nonostante la sig.ra Amato lamentasse infezioni frequenti ed impossibilità alla normale masticazione, non erano messi in atto tutti gli accorgimenti atti a migliorare la sua condizione.

I consulenti hanno, infine, concluso la relazione peritale stabilendo che "l'individuato danno dell'apparato stomatognatico della sig.ra è in rapporto causale con l'errata condotta terapeutica attuata da [redacted] me per il quale è ravvisabile un comportamento negligente ed imperito nella informazione, bonifica del cavo orale, scelta e terapia degli elementi da monconizzare, valutazioni occlusali e gestione delle complicanze" e, dunque, un profilo di colpa professionale (si veda pagina 10 della relazione tecnica).

Orbene, occorre precisare, in relazione alla sollevata eccezione di nullità della relazione tecnica, che la Suprema Corte ha opportunamente chiarito che nessuna nullità deve ritenersi comminata per l'omessa trascrizione delle osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., che tali osservazioni siano state prese in considerazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1459 del 14.02.1994; Cassazione Civile, Sez. L, Sentenza, n.14489 del 19/11/2001).

Ebbene, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte nel caso di specie sono state prese in considerazione dai C.T.U., che hanno risposto adeguatamente alle stesse.

Né la nullità della consulenza tecnica d'ufficio può essere ravvisata, come, invece ritenuto da parte convenuta, per il fatto che i consulenti tecnici d'ufficio hanno affermato di non poter prendere posizione sulla cartella clinica (con il relativo consenso informato) perché non versata in atti prima dell'inizio delle operazioni

peritali. Infatti, a pagina 14 della relazione tecnica i consulenti hanno dichiarato: "Pur volendo prendere in considerazione il consenso informato e la cartella clinica da cui si evincerebbe la scarsa collaborazione della _____ va ricordato che la sola mancanza di una corretta igiene orale non giustifica il fallimento della terapia odontoiatrica praticata". D'altronde, il Tribunale condivide il rilievo attoreo secondo cui il modulo di consenso informato in atti è generico.

Tanto chiarito con riferimento all'eccepita, ma insussistente, nullità della c.t.u., preme anche evidenziare che non vi sono motivi per disattendere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché l'elaborato peritale appare immune da vizi logici, oltretutto tecnici. Il Giudicante ritiene, dunque, di dover condividere e di dover fare proprie le risultanze della c.t.u.

La domanda, dunque, deve ritenersi provata e fondata quanto al danno subito dall'attrice e suscettibile di ristoro, per cui, procedendo alla liquidazione del *quantum* dovuto, si osserva che i C.T.U. nominati, nelle conclusioni della loro relazione, ancora una volta correttamente, hanno riscontrato un periodo di invalidità temporanea parziale pari a 90 (novanta) giorni valutabili al 25%.

Non è stato ravvisato alcun danno biologico.

Quanto alle spese mediche sostenute, risultano in atti, secondo la consulenza tecnica d'ufficio, spese documentate per un totale di euro 9.500,00 all'attualità.

Per il piano riabilitativo complessivo è stato quantificato dai consulenti l'importo di euro 20.000,00 per il ripristino anatomico, estetico e funzionale di entrambe le arcate dentarie.

Non si riscontrano gli estremi per il risarcimento di altre voci di danno, ivi compreso quello da omessa informazione.

In proposito si osserva che la Cassazione ha affermato il principio secondo cui

l'omessa informazione in relazione ad un intervento può comportare la risarcibilità del diritto violato all'autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento (Cassazione civile, sentenza n. 17322/2020). In sostanza, in caso di mancato consenso informato, è necessario provare che la condotta informativa omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta. Ebbene, ciò non risulta dimostrato nel caso di specie.

Ora, per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice per l'invalidità temporanea parziale, questo Tribunale ritiene equo applicare i valori di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che oramai costituiscono uno dei criteri di omogeneizzazione del danno alla persona più in uso sul piano nazionale. Ebbene, l'invalidità temporanea parziale al 25% viene liquidata nella misura di euro 2.227,50 (euro 24,75 x 90 giorni).

A tale importo vanno aggiunti quelli sopra indicati di euro 20.000,00 e di euro 9.500,00.

Si perviene, dunque, ad un totale di euro 31.727,50 all'attualità.

Alla summenzionata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data dell'inizio del trattamento medico per cui è causa (22-05-2009) e quindi anno per anno e a partire dal 22-05-2009 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 31.727,50, dal momento della presente decisione sino al saldo.

Come peraltro già preannunciato, quindi, va accolta per quanto di ragione la domanda proposta da Amato Maria Luisa volta all'accertamento e alla declaratoria della

responsabilità professionale del dot

eventi di causa.

In fine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 201 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.

Si precisa che non è possibile statuire sulle spese di c.t.u., considerato che non si è potuto liquidarle, non avendo i consulenti tecnici depositato la necessaria istanza di liquidazione.

Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda di

condanna L

mento in favore di

di risarcimento dei danni conseguiti dai fatti di causa, della somma di euro 31.727,50 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sul summenzionato importo devalutato secondo gli indici Istat alla data del 22-05-2009 e quindi anno per anno e a partire dal 22-05-2009 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 31.727,50, dal momento della presente decisione sino al saldo;

- compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;

per le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
deciso in Nola il 31.10.2022.

Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata

